

N. R.G. 10076/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice
dott. Lorenzo Lentini	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10076/2014** promossa da:

**FALLIMENTO SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A.** (C.F. 02235770241), con il proc. dom. avv. GOFFI DANIELE e l'avv. SPATARO MATTEO

attore

contro

**CARLO BOMBELLI** (C.F. BMBCLR60A24L535W) **GIOVANNI SALERI** (C.F. SLRGNN65T27D142F), **ALESSANDRO SPONCHIONI** (C.F. SPNLSN71S08D142O), tutti con l'avv. GRAMAZIO e il proc. dom. avv. PALETTI FEDERICA

**MICHELE BARGAUAN** (C.F. BRGMHL52B07F205X), con il proc. dom. avv. VALSERIATI **GUIDO ARTURO DE VECCHI** (C.F. ), con l'avv. EBNER e il proc. dom. avv. PALLAVICINI **DANTE DANIELE BUIZZA** (C.F. BZZDTD50S05L339S) e **FRANCESCO MARENA** (C.F. MRNFNC36L19D969Q), entrambi con l'avv. MONTALENTI e il proc. dom. avv. SARTI PAOLO

**ANTONIO MAZZARA** (C.F. MZZNTN68C25C351H), contumace

**SIMONE CIMINO** (C.F. ), contumace

**DAVIDE ENDERLIN** (C.F. NDRDVD72A18Z133S), contumace

convenuti

**CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED**, già "CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA" (C.F. 06372070968), con il proc. dom. avv. BOZZOLA MARIA FERNANDA

terza chiamata



## CONCLUSIONI

### Per parte attrice:

#### **“in via preliminare:**

- dichiarare la nullità della CTU datata 12 aprile 2019 per avere il consulente d'ufficio utilizzato, senza il necessario consenso delle parti, documenti non prodotti agli atti;
- rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre il rinnovo della CTU, previa sostituzione del consulente d'ufficio;

#### **nel merito:**

- in via principale, in virtù dei fatti e dei titoli dedotti, disattese in ogni caso le risultanze della CTU datata 12 aprile 2019, accertare la responsabilità di tutti i convenuti e, pertanto, condannare i medesimi, in solido tra loro, a pagare al Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A., in persona del Curatore *pro tempore*, l'importo di € **18.548.000**, oltre a rivalutazione monetaria e, sulla somma rivalutata, interessi legali dalla liquidazione al saldo;
- in subordine, in virtù dei fatti e dei titoli dedotti con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di non agire in conflitto di interessi, disattese in ogni caso le risultanze della CTU datata 12 aprile 2019, accertare la responsabilità del sig. Antonio Mazzara e, pertanto, condannare il medesimo a pagare al Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A., in persona del Curatore *pro tempore*, l'importo di € **18.548.000**, oltre a rivalutazione monetaria e, sulla somma rivalutata, interessi legali dalla liquidazione al saldo;
- in ogni caso, condannare i convenuti, in solido tra loro, a pagare al Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A., in persona del Curatore *pro tempore*, l'importo di € **800.000**, oltre a rivalutazione monetaria e, sulla somma rivalutata, interessi legali dalla liquidazione al saldo, in ragione della mancata attivazione della clausola di indennizzo per passività di cui al doc. 2, art. 5;

#### **in via istruttoria:**

- dichiarata la nullità della CTU datata 12 aprile 2019 e rimessa la causa in istruttoria, disporre il rinnovo delle indagini peritali sul medesimo quesito formulato all'udienza del 30 maggio 2018, previa sostituzione del consulente d'ufficio;
- in ogni caso, respingere le istanze di prova per testi formulate dalle controparti;
- solo per scrupolo, in caso di contestazione in ordine alle circostanze dedotte, ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:

- 1) *“Vero che il “rapporto preliminare” prodotto da parte attrice come doc. 6, che le viene mostrato, è stato elaborato da PriceWaterhouseCoopers S.p.A. nelle persone dei dott.ri Massimo Benedetti, Roberto Pirola e Giuseppe Rana?”*
- 2) *“Vero che il “rapporto preliminare” prodotto da parte attrice come doc. 6, che le viene mostrato, venne trasmesso da PriceWaterhouseCoopers S.p.A. a Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. il 20 maggio 2008?”*
- 3) *“Vero che, dalle verifiche condotte nell'elaborazione del “rapporto preliminare” prodotto da parte attrice come doc. 6, che le viene mostrato, è risultato che i ricavi di RRD S.p.A. dipendevano (per complessivi € 42.625.000 nel 2006 ed € 26.387.000 nel 2007) dal rapporto commerciale con H3G (doc. 6, p. 3), oltre a ricavi “non ricorrenti” per complessivi € 6,8 milioni generati sempre da rapporti con H3G per la rivendita di ricariche telefoniche e per la ristrutturazione di un immobile concesso in locazione alla medesima H3G (doc. 6, p. 41 e 42)?”*

Si indicano come testimoni:

- dott. Massimo Benedetti presso PriceWaterhouseCoopers S.p.A.;



- dott. Roberto Pirola presso PriceWaterhouseCoopers S.p.A.;  
- dott. Giuseppe Rana presso PriceWaterhouseCoopers S.p.A.;  
4) “Vero che il documento denominato “bozza relazione tecnica preliminare” prodotto da parte attrice come doc. 40, che le viene mostrato, è stato elaborato da lei per conto di Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A.?”.  
Si indica come testimone: - dott.ssa Stefania Chiaruttini con studio in Milano, Via Cesare  
Barristi 19.

#### **sulle spese:**

- condannare i convenuti, in solido tra loro, a rifondere al Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A., in persona del Curatore *pro tempore*, le spese di lite, maggiorate degli accessori di legge.

#### Per BOMBELLI, SALERI, SPONCHIONI

“ **In via principale:** rigettare ogni domanda attorea proposta nei loro confronti dalla SSBT Spa *in bonis* e poi dal Fallimento della SSBT SpA, poiché assolutamente infondata in fatto e carente in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche per quanto fossero tenuti a corrispondere a titolo di spese di causa al terzo chiamato in garanzia.

**In via meramente gradata ed in non creduta e denegata ipotesi:** accertare e dichiarare che il terzo chiamato in causa, Chubb Insurance Company of Europe SA, in persona del legale rappresentare *pro-tempore*, è tenuto a mantenere indenni e mallevare i convenuti per tutto quanto ciascuno di essi sarà eventualmente tenuto a pagare all’attrice, anche oltre il limite del massimale di polizza ricorrendo l’ipotesi di *mala gestio* del sinistro da parte dell’assicuratore e disponendo, altresì, affinché la chiamata in causa sia condannata al pagamento di tutte le spese di difesa dei convenuti stessi, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria; rigettare in ogni caso ogni domanda dalla stessa formulata, a qualsivoglia titolo, nei confronti degli odierni concludenti, poiché infondata in fatto, carente in diritto.

**In via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la causa venisse rimessa sul ruolo,** insistono in via istruttoria per essere ammessi a prova contraria sul secondo capitolo articolato dai convenuti Avv.ti Buizza e Marena deducendo la seguente circostanza:

“Vero che il signor Giovanni Saleri fece pervenire al Prof. Miglietta tutti i documenti che riguardavano la società target, dei quali non aveva nessuna conoscenza diretta e per come questi gli pervenivano dall’Avv. Gabriele Gualeni, all’epoca *partner* dello Studio legale e tributario Valenti di Milano, che svolgeva le funzioni di *advisor* tributario della RRD”.

#### Per BARGAUAN

**“IN VIA PRELIMINARE:** accogliere l’eccezione di estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 disp. Att. C.p.c..

**IN VIA PRINCIPALE:** Voglia il Tribunale accertata l’intervenuta prescrizione e decadenza dell’azione e del diritto azionato dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque respingere l’azione e le domande promossa dall’attore o dalle altre parti intervenute nel presente giudizio nei confronti del deducente;

**NEL MERITO:** Voglia il Tribunale respingere ogni e qualsiasi domanda formulata da qualsiasi delle parti in giudizio nei confronti del convenuto Michele Bargauan infondata in fatto e in diritto o comunque con la miglior motivazione possibile.

**IN VIA SUBORDINATA:** nel non creduto caso di ritenuta responsabilità del sig. Bargauan dirsi comunque tenuto il medesimo a corrispondere la minor somma che sarà ritenuta di Giustizia liquidare previo accoglimento della domanda di manleva e garanzia che segue;



**IN VIA SUBORDINATA DI MERITO:** autorizzata ed espletata la chiamata in garanzia di CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E., dichiarare la stessa tenuta a tenere sollevato ed indenne il convenuto Michele Bargauan da ogni e qualsiasi domanda a qualsiasi titolo formulata ed eventualmente accolta in favore di parte attrice e/o di qualsivoglia parte intervenuta o chiamata in giudizio in relazione ai fatti per cui è causa o comunque per qualsiasi titolo dedotto e/o deducibile, ivi compresa la domanda di rifusione delle spese legali come quantificate con racc.a.r. . 16.01.2015 che si allega quale doc.to n. 2 con l'aggiunta delle ulteriori fasi processuali maturate fase istruttoria che in virtù dei parametri di cui al DM 55/2014 in funzione della complessità e del valore della causa ammontano ad ulteriori euro 47.857,71 oltre 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA e maturande fino alla fase decisoria.

**IN OGNI CASO:** spese di lite interamente rfuse”.

Per DE VECCHI

“ **NEL MERITO:**

- rigettare le domande del Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies S.P.A., in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutto quanto eccepito e dedotto in corso di causa e per quanto accertato nella Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 15 aprile 2019;

- accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, il diritto del dott. Guido Arturo De Vecchi, al rimborso da parte di CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Rappresentanza Generale per l'Italia (già CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED e CHUBB Insurance Company of Europe SE), con sede in Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano, C.F. 04124720964 in persona del legale rappresentante *pro tempore* delle spese legali sostenute per resistere alle domande svolte nei suoi confronti dal Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies S.P.A. e, per l'effetto, condannare CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Rappresentanza Generale per l'Italia (già CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED e CHUBB Insurance Company of Europe SE), con sede in Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano, C.F. 04124720964, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del dott. Guido Arturo De Vecchi dell'importo di Euro 103.230,94 oltre 15% di rimborso forfettario, IVA e C.P.A., quantificato sulla base dei parametri di legge di cui al D.M. 55/14 e preventivamente comunicato in data 1° settembre 2014 a Chubb Insurance, ovvero dell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia sulla base dei parametri di legge di cui al D.M. 55/14, nonché, in ogni caso, al pagamento dell'importo di Euro 3.399,00 di spese esenti sostenute dal dott. De Vecchi per la chiamata in giudizio di Chubb Insurance.

**IN VIA SUBORDINATA:**

nella non creduta ipotesi di condanna del dott. Guido Arturo De Vecchi in via solidale con gli altri convenuti,

- accertare e dichiarare che il contributo causale del dott. De Vecchi rispetto agli asseriti danni oggetto della presente causa è stato di minimo rilievo, nel concorso con gli altri convenuti, e, conseguentemente, limitare la condanna a carico dello stesso, nei rapporti con gli altri i convenuti, all'importo corrispondente all'accertato contributo causale;

- condannare CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Rappresentanza Generale per l'Italia (già CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED e CHUBB Insurance Company of Europe SE), con sede in Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano, C.F. 04124720964, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a manlevare e tenere indenne il dott. Guido Arturo De Vecchi dagli importi che quest'ultimo fosse tenuto a pagare al Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. in esecuzione dell'emananda sentenza, anche oltre i massimali previsti dalla polizza, previo accertamento della *mala gestio* di tale Compagnia.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**



- Rigettare la richiesta di rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 15 aprile 2019, non sussistendo la nullità di tale consulenza denunciata dal Fallimento Screen Service;

- nella non creduta ipotesi di rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio, sottoporre al CTU i quesiti indicati nella memoria autorizzata depositata in data 28 febbraio 2018 e, comunque, nel denegato caso di riapertura dell'istruttoria, ammettere il seguente capitolo di prova per testi:

1) vero che il documento “*Relazione sull'attività di operatore di rete in tecnica digitale terrestre di Tivuitalia S.p.a.*” (doc. 27 del fascicolo De Vecchi) che si rammostra al teste è stato elaborato da Cara Goldenberg ed inviato in data 25 maggio 2012 al dott. Redaelli, all'epoca Presidente del C.d.A. di SSBT. Si indica a teste: Cara Goldenberg 425 Park Ave S. 10016 New York (NY).

#### **AI SENSI DELL'ART. 186TER C.P.C.:**

nel non creduto caso di rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio e/o comunque di riapertura della fase istruttoria, accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, il diritto del dott. Guido Arturo De Vecchi, all'anticipo delle spese legali necessarie per costituirsi nel presente giudizio e resistere alle domande svolte nei suoi confronti dal Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies S.P.A. e, per l'effetto, pronunciare nei confronti di CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Rappresentanza Generale per l'Italia (già CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED e CHUBB Insurance Company of Europe SE), con sede in Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano, C.F. 04124720964, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186-ter c.p.c. di ingiunzione al pagamento in favore del dott. Guido Arturo De Vecchi dell'importo di Euro 103.230,94, oltre 15% di rimborso spese forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014. IVA e C.P.A., ovvero dell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia sulla base dei parametri di legge di cui al D.M. 55/14, nonché, in ogni caso, al pagamento dell'importo di Euro 3.399,00 di spese esenti sostenute dal dott. De Vecchi per la chiamata in giudizio di Chubb Insurance. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre 15% di rimborso spese generali, IVA e C.P.A.”

#### Per BUIZZA E MARENA

##### **“in via pregiudiziale**

- rigettare in quanto inammissibile, irrituale e, in ogni caso, in quanto infondata, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla Chubb Insurance Company of Europe S. A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante;

- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, dovesse accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla ChubbInsurance Company of Europe S. A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante, e ritenere applicabili al caso di specie gli artt. 1, comma 1-bis, e 4 del D.Lgs. n. 168/2003, così come modificati dall'art. 10 del D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, dichiarando l'incompetenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia a favore di quella del Tribunale di Milano, l'avv. Francesco Marena e l'avv. Dante Daniele Buizza chiedono che l'intero giudizio venga rimesso alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, senza distinzione e scissioni di posizioni;

##### **nel merito**

a) in via principale:

- respingere le domande formulate dal Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies s.p.a. in liquidazione, in persona del Curatore, dott. Bruno Zubani, di cui all'atto di citazione in data 15 maggio 2014 nei confronti dell'avv. Francesco Marena e dell'avv. Dante Daniele Buizza, in quanto infondate in fatto e in diritto;



- accertare e dichiarare, in ragione di quanto previsto dalla polizza assicurativa, il diritto dell'avv. Francesco Marena e dell'avv. Dante Daniele Buizza al rimborso delle spese legali per il presente giudizio da Chubb Insurance Company of Europe S. A. - Rappresentanza Generale per l'Italia e, per l'effetto, condannare la stessa Chubb Insurance Company of Europe S. A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante, al rimborso a favore dell'avv. Francesco Marena e dell'avv. Dante Daniele Buizza di quanto loro dovuto a titolo di spese legali, anche di consulenza tecnica di parte, per il presente giudizio;

b) in via subordinata:

- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, ritenesse l'avv. Francesco Marena responsabile nei confronti del Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies s.p.a. in liquidazione, in persona del Curatore, dott. Bruno Zubani, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, dichiarare tenuta la Chubb Insurance Company of Europe S. A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante, a tenere indenne e manlevare l'avv. Francesco Marena e, per l'effetto, condannare la Chubb Insurance Company of Europe S. A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore del Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies s.p.a. in liquidazione, in persona del Curatore, dott. Bruno Zubani, di tutte le somme, che risultassero dovute a qualunque titolo dall'avv. Francesco Marena e di quanto dovuto a titolo di spese legali;

- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, ritenesse l'avv. Dante Daniele Buizza responsabile nei confronti del Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies s.p.a. in liquidazione, in persona del Curatore, dott. Bruno Zubani, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, dichiarare tenuta la Chubb Insurance Company of Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante, a tenere indenne e manlevare l'avv. Dante Daniele Buizza e, per l'effetto, condannare la Chubb Insurance Company of Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore del Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies s.p.a. in liquidazione, in persona del Curatore, dott. Bruno Zubani, di tutte le somme, che risultassero dovute a qualunque titolo dall'avv. Dante Daniele Buizza e di quanto dovuto a titolo di spese legali;

- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, ritenesse l'avv. Francesco Marena responsabile nei confronti del Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies s.p.a. in liquidazione, in persona del Curatore, dott. Bruno Zubani, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, dichiarare tenuto il sig. Antonio Mazzara a tenere indenne e manlevare l'avv. Francesco Marena e, per l'effetto, condannare, anche in regresso, il sig. Antonio Mazzara al pagamento a favore del Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies s.p.a. in liquidazione, in persona del Curatore, dott. Bruno Zubani, di tutte le somme, che risultassero dovute a qualunque titolo dall'avv. Francesco Marena e di quanto dovuto a titolo di spese legali;

- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, ritenesse l'avv. Dante Daniele Buizza responsabile nei confronti del Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies s.p.a. in liquidazione, in persona del Curatore, dott. Bruno Zubani, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, dichiarare tenuto il sig. Antonio Mazzara a tenere indenne e manlevare l'avv. Dante Daniele Buizza e, per l'effetto, condannare, anche in regresso, il sig. Antonio Mazzara al pagamento a favore del Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies



s.p.a. in liquidazione, in persona del Curatore, dott. Bruno Zubani, di tutte le somme, che risultassero dovute a qualunque titolo dall'avv. Dante Daniele Buizza e di quanto dovuto a titolo di spese legali;

c) in via istruttoria:

- l'ammissione delle prove orali sui seguenti capitoli di prova per testi:

1) "è vero o non è vero che, al momento del conferimento dell'incarico in data 19 dicembre 2008, furono i sig.ri Giovanni Saleri, Giovanni Tampalini e Flavio Di Pietro a consegnare al prof. Angelo Miglietta i documenti utilizzati per redigere il parere per il Consiglio di Amministrazione di Screen Service Broadcasting Technologies s.p.a., reso in data 13 gennaio 2009 in relazione al valore attribuibile ad una quota pari al 100% del capitale sociale di RRD Reti Radio Televisive Digitali s.r.l. nell'ottica della sua acquisizione";

Firmato 2) "è vero o non è vero che il dott. Giovanni Saleri, solo dopo aver assegnato all'advisor Abaxbank in data 19 dicembre 2008 il compito di redigere il parere sull'acquisto del 100% del capitale sociale di RRD Reti Radio Televisive Digitali s.r.l. ed averlo ricevuto, ha consegnato ai sig.ri Antonio Mazzara, Simone Cimino e Guido Arturo De Vecchi il documento finale redatto da PWC in data 20 maggio 2008, quale Rapporto preliminare sulla società oggetto della prospettata transazione (Target): Teletext Italia s.r.l., RRD Reti Radiotelevisive Digitali s.p.a., Tivuitalia s.r.l.".

Si indicano quali testi: prof. Angelo Miglietta, con studio in Milano, via Brera n. 6: sul capo n. 1); sig.ra Carla Sora, residente in Brescia, via XX Settembre: sul capo n. 2); sig. Giovanni Tampalini, residente in Brescia, via Aldo Moro n. 5: sul capo n. 2); sig. Flavio Di Pietro, residente in Milano: sul capo n. 2);

- rigettare le istanze istruttorie di prova per testi formulate dal Fallimento S.S.B.T. s.p.a. per i motivi indicati negli atti depositati;

d) in ogni caso:

con vittoria di onorari e spese, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali".

Per CHUBB terza chiamata:

#### **"IN VIA PREGIUDIZIALE**

1. Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa dell'Ill.mo Tribunale di Brescia in favore della competenza territoriale delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa del Tribunale di Milano.

#### **IN VIA PRELIMINARE**

2. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'infondatezza della domanda del Sig. De Vecchi volta ad ottenere ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per sentire condannare la CHUBB al pagamento, in suo favore, dell'importo di Euro 27.039,46 oltre al 15% di rimborso forfettario ex art. 2D.M. 55/14, Iva e C.p.a., nonché di Euro 3.399,00 per spese di giustizia e per l'effetto rigettare tale domanda;

3. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'infondatezza della domanda svolta dal Sig. Bargauan con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. volta ad ottenere l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti della CHUBB per l'importo di Euro 47.857,71 oltre al 15% per le spese generali, Iva e Cpa.

#### **NEL MERITO**

- accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni e tutte le domande svolte dai convenuti Sigg.ri Marena, Buizza, Bombelli, Saleri, Sponchioni, Bargauan e De Vecchi nei confronti dell'odierna esponente in relazione alla polizza CHUBB e per l'effetto respingere ogni e tutte le domande, pretese ed azioni per assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione al predetto contratto assicurativo e alle relative appendici e/o estensioni, come invocato ed azionato dai medesimi convenuti, per i motivi e le esclusioni di Polizza come menzionati nella narrativa del presente atto;

- in ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta depositata dei Sigg.ri Marena, Buizza, Bombelli, Saleri,



Sponchioni, Bargauan e De Vecchi delle pretese avanzate da parte attrice nei loro confronti, e, pertanto, di ogni e tutte le domande svolte da questi ultimi verso CHUBB e per l'effetto rigettare ogni e tutte le domande, pretese ed azioni avanzate da parte attrice e, conseguentemente di quelle dei convenuti verso CHUBB.

**IN SUBORDINE-** nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, ridurre il quantum delle pretese e comunque accertare la quota parte di responsabilità imputabile ai Sigg.ri Marena, Buizza, Bombelli, Saleri, Sponchioni, Bargauan e De Vecchi;

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree e/o per l'ipotesi in cui venga ritenuta operativa la Polizza CHUBB limitare l'eventuale accoglimento della domanda di manleva verso CHUBB limitatamente alla quota parte di responsabilità dei Sigg.ri Marena, Buizza, Bombelli, Saleri, Sponchioni, Bargauan e De Vecchi, entro i limiti dei massimali e con l'esclusione degli importi che verranno riconosciuti all'attrice a titolo di danno derivante dalle azioni dolose commesse dagli stessi e/o degli importi costituenti vantaggi personali per gli stessi;

**IN OGNI CASO**

- con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e C.p.a.”

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2014 Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. (di seguito “SSBT”), dichiarata fallita in corso di causa, conveniva in giudizio i summenzionati soggetti, amministratori in carica all'epoca dei fatti di causa, al fine di sentire accogliere le conclusioni suindicate, come precisate con la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.

SSBT promuoveva l'azione di responsabilità sociale per i danni derivanti dall'operazione di acquisto da Waiting 4 S.p.A. (già denominata “RRD S.p.A.”) del 100% del capitale di RRD- Reti Radiotelevisive Digitali- S.r.l. (di seguito “Newco”), perfezionata il 26 gennaio 2009 (l'“Operazione”). In relazione all'Operazione SSBT rimproverava agli amministratori “*i di aver concluso (o consentito che si concludesse) l'acquisto di RRD all'indomani della cessazione del rapporto in essere con H3G S.p.A. (rapporto, che rappresentava la ragione principale dell'Operazione e, nel contempo, la fonte della massima parte dei ricavi della società target al prezzo trasmodante di € 19.585.000 (determinato in questa misura quando, invece, quel rapporto era ancora in essere; ii) di non aver richiesto l'indennizzo contrattuale a fronte delle minusvalenze per oltre € 2,2 milioni riscontrate subito dopo il perfezionamento dell'Operazione. Il tutto in plateale violazione degli obblighi propri dell'amministratore e in un contesto di gravissimi conflitti d'interesse e di operazioni tra parti correlate (che spiegano altresì l'illegittima sovrastima di taluni asset di RRD, funzionale a gonfiarne il valore in vista della cessione a SSBT)*”.



SSBT, le cui azioni sono state negoziate sul mercato regolamentato (Borsa Italiana) a partire dal 2007, veniva costituita nel 1988 per la *“costruzione di impianti ed apparati televisivi, radiofonici e per la trasmissione dati, ricetrasmittenti, apparecchiature elettroniche in genere ed affini, nonché la loro gestione, manutenzione e compravendita”*, vale a dire per la *“progettazione, produzione e commercializzazione di apparati e sistemi tecnologici per la trasmissione e diffusione del segnale televisivo destinati a emittenti radio-televisive”* (in gergo un *manufacturer* operativo al servizio di emittenti radio-televisive). Successivamente all’ammissione a quotazione SSBT *“avviava con il gruppo Teletext una trattativa volta ad acquisire attività nel settore dei servizi di c.d. broadcasting”*, con la precisazione che Teletext Italia S.r.l. *“controllava RRD S.p.A., società attiva in quel settore con specifiche competenze nella realizzazione e integrazione di sistemi per la trasmissione del segnale televisivo digitale per la telefonia mobile (in tecnologia DVB-H) e per la televisione terrestre (in tecnologia DVB-T)”*.

L’acquisizione allo studio era finalizzata a rendere SSBT *“un operatore capace di offrire in maniera integrata servizi chiavi in mano inerenti alla radiodiffusione televisiva (nel gergo del settore questi operatori sono definiti come fornitori end-to-end); il che, tuttavia, avrebbe portato la società a mutare radicalmente la propria missione e il proprio profilo di rischio, a dover compiere poderosi investimenti nel nuovo settore e a divenire un concorrente dei propri clienti”*.

Nel contesto di detta trattativa la Newco era stata costituita da RRD S.p.A. (socio unico) il 18 settembre 2008 mediante il *“conferimento dell’intera azienda di proprietà di RRD S.p.A. [composta dai rami DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) e DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial), nonché delle partecipazioni in RRD USA Inc. e Tivuitalia S.r.l.]”*, partecipazioni queste ultime pari al 51% del capitale sociale, acquistate nello stesso anno dalla controllante Teletext Italia s.r.l. *“rispettivamente, al prezzo di € 2,7 milioni e di € 8 milioni”*.

Nel corso della riunione consiliare di SSBT del 19 dicembre 2007 (doc. 14) l’A.D. SALERI informava i presenti in ordine all’esistenza della trattativa, precisando che *“lo schema dell’operazione prevedeva, in via alternativa, o il conferimento, da parte dei soci di RRD S.p.A., di una quota di maggioranza di quest’ultima società in SSBT a fronte di un aumento di capitale loro dedicato (scambio azionario) o la sottoscrizione da parte di SSBT di un’opzione d’acquisto della maggioranza del capitale sociale di RRD S.p.A.”*. Lo stesso cda costituiva quindi un *“gruppo di lavoro/comitato composto dal Presidente*



*del Consiglio di Amministrazione Carlo Bombelli, dal Vice Presidente Giovanni Saleri e dall'Amministratore Simone Cimino per l'esame dettagliato e l'approfondimento in tutte le sue parti del dossier".*

Successivamente i rapporti commerciali e finanziari tra le parti si intensificavano:

- il 17 marzo 2008 RRD S.p.A. e SSBT sottoscrivevano un *"accordo quadro per la subfornitura di prodotti DVBT"* della durata di 30 mesi, in virtù del quale la prima si impegnava ad acquistare dalla seconda un *"volume minimo di Prodotti ... pari complessivamente a euro 14.500.000"*;
- il 18 marzo 2008 SSBT concedeva un prestito di € 8.000.000 in favore di Profit Group S.p.A. (socio di Teletext Italia s.r.l. con una partecipazione del 20%) *"allo scopo di finanziare l'acquisto di licenze ministeriali ottenute da codesta società e relative alle frequenze per la distribuzione del segnale di tecnologia Wi-Max (finanziamento mai rimborsato da Profit Group S.p.A., ma successivamente estinto per compensazione"* nell'ambito del corrispettivo dell'Operazione;
- in pari data *"SSBT concludeva un accordo avente ad oggetto la concessione da parte di Profit Group S.p.A. di un'opzione unilaterale a titolo gratuito per l'acquisto del 30% del capitale sociale di RRD S.p.A. al corrispettivo di € 7.000.000"*.

Nel corso del c.d.a. del 2 maggio 2008 l'A.D. SALERI informava i consiglieri della sottoscrizione in data 15 aprile 2000 di *"una Lettera di Intenti tra S.S.B.T. S.p.a. e Telpik S.A. avente ad oggetto l'acquisto di una partecipazione dell'80% del capitale sociale di Teletext Italia S.r.l. ... attraverso una compravendita di quote per il corrispettivo di € 2.000.000 da pagarsi in denaro e con un aumento di capitale sociale di S.S.B.T. S.p.a. (con l'esclusione del diritto di opzione) per un controvalore di nuove azioni pari al 18% del capitale sociale di S.S.B.T. S.p.a. post aumento"*.

La trattativa subiva quindi un momentaneo arresto a seguito della ricezione, in data 20 maggio 2008, di una bozza del *"rapporto preliminare sulle società oggetto della prospettata transazione (Target): Teletext Italia Srl, RRD Reti Radiotelevisive Digitali SpA, Tivuitalia Srl"*, a esito dell'attività di *due diligence* condotta dal consulente PWC (doc. 6 att.), laddove erano evidenziate *"una serie di criticità"*:  
- *"la dipendenza della massima parte dei ricavi di RRD S.p.A. (per complessivi € 42.625.000 nel 2006 ed € 26.387.000 nel 2007) dal rapporto commerciale con H3G"*, con scadenza prevista al 31.12.2008, nonché *"la dipendenza della massima parte dei ricavi di Tivuitalia dai rapporti con parti correlate e, in particolare, dal rapporto con RRD S.p.A."*;



- *“la necessità di assoggettare i bilanci di Teletext, RRD [S.p.A.] e Tivuitalia a revisione contabile in ragione della complessità del business e delle transazioni commerciali e finanziarie attuate con clienti/fornitori e società correlate”*;
- la presenza di costi capitalizzati da RRD S.p.A. per immobilizzazioni immateriali negli esercizi 2006 e 2007, *“supportati solo da fatture, ma non da contratti o documentazione che espliciti la natura e consistenza del servizio”*, con il rischio che *“questi costi potrebbero non presentare i requisiti per l’iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali previsti dallo IAS 38”*
- *“profili poco chiari nella contabilità di RRD S.p.A. in ordine a fatture da emettere, crediti e debiti scaduti al 31 dicembre 2007”*, con particolare riferimento a *“ricavi per € 5,2m nel 2007 relativi all’attività di Trial”*, e conseguenti *“aggiustamenti identificati sui risultati 2007”* (riduzione dei *“ricavi riportati di € 12,6m e l’EBITDA riportato di € 4,6m”* e della posizione finanziaria netta *“pari a – € 4,6 milioni”*).

Alla luce di tali esiti provvisori nel corso del c.d.a. di SSBT del 30 ottobre 2008 (doc. 17 att.) l’A.D. SALERI informava i presenti che *“rispetto alle pattuizioni descritte nella ‘Lettera di Intenti’ tra S.S.B.T. S.p.a. e Telpik S.A. del 15.04.2008, ..., dopo l’interruzione avvenuta lo scorso maggio le trattative sono riprese. Si sta ora studiando un percorso societario diverso ma sempre finalizzato all’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di RRD S.p.A. con parametri aggiornati per entrambe le parti”*. Nel corso dello stesso c.d.a. il consigliere Gatti rassegnava le proprie dimissioni dalla carica *“in alternativa a quelle di Simone Cimino”* (nel frattempo nominato amministratore di RRD s.p.a.), sicché CIMINO ritirava le proprie dimissioni e il consiglio provvedeva alla cooptazione di MAZZARA, conferendo contestualmente a quest’ultimo *“tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il compimento di tutti gli atti necessari ed utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale”*, da esercitare, per le operazioni di valore più rilevante, congiuntamente con gli altri amministratori delegati, BOMBELLI e SALERI.

In data 1° dicembre 2008 RRD S.p.A. (che nel frattempo aveva mutato la propria denominazione in Waiting 4 S.p.A.) conferiva nella Newco l’intera propria azienda, incluse le partecipazioni in Tivuitalia e in RRD USA, *“a fronte di un aumento del capitale a € 100.000, con sovrapprezzo di € 16.057.997”* (doc. 3 att.).



Nel corso del c.d.a. del 19 dicembre 2008 (doc. 18 att.) SALERI comunicava ai presenti che *“la trattativa iniziale con la controparte, per quanto riguardava la lettera di intenti non giunse a buon fine ma, nell’interesse reciproco delle parti, sono stati mantenuti contatti informali per addivenire ad un accordo sostanzialmente equivalente ma con un diverso percorso societario. In effetti nei giorni scorsi è maturata l’ipotesi in base alla quale SSBT acquisirà una società di nuova costituzione denominata RRD S.r.l. che conterrà il ramo d’azienda produttivo identificato totalmente con RRD S.p.A. e quindi includendo anche le controllate al 51% Tivuitalia S.r.l. e RRD U.S.A”*, precisando che i parametri *“sono tutt’oggi oggetto di discussione”*, illustrando *“le prime risultanze della Due Diligence contabile, legale e fiscale in corso nonché il nuovo percorso di atti societari da adottare (con relativi adempimenti di Borsa e Consob) in caso di approvazione dell’operazione”* e rimarcando *“l’importanza strategica dell’operazione nel suo complesso”*.

Il consiglio approvava la proposta e deliberava *“di costituire un comitato denominato ‘Operazione straordinaria RRD’ composto”* dai consiglieri BOMBELLI, SALERI, BARGAUAN, SPONCHIONI, ENDERLIN, BUIZZA E MARENA incaricato di *“esprimere parere preventivo sulla fattibilità, correttezza e convenienza strategica dell’operazione”*.

Nella successiva seduta consiliare del 13 gennaio 2009 (doc. 19 att.), previa acquisizione del parere favorevole del suddetto comitato, l'A.D. illustrava ai consiglieri una *“bozza di accordo quadro predisposta dai legali della società”*, segnalando *“che il corrispettivo previsto per l’operazione è pari a € 19.585.000”* e la *due diligence* fiscale era *“ancora in corso di svolgimento”*. All’esito della discussione (*“cui non partecipavano i consiglieri De Vecchi, Mazzara e Cimino”*), il consiglio approvava l’Operazione, secondo il nuovo schema (conferimento seguito da acquisto dell’intero capitale della Newco) al prezzo di € 19.585.000, da pagarsi come segue: € 2.285.000 in denaro; € 528.434,40 mediante compensazione di debiti; € 13.471.565,60 mediante cessione di crediti commerciali e finanziari verso terzi; € 3.300.000 mediante assegnazione di n. 5.500.00 azioni proprie SSBT al valore concordato di € 0,60 ciascuna.

L’Operazione veniva quindi perfezionata il 26 gennaio 2009, ai termini e condizioni approvati dall’ultimo c.d.a., mediante stipula di un contratto di acquisto (doc. 2 att.) della quota del 100% del capitale della Newco. Il contratto prevedeva *“il diritto di SSBT a essere indennizzata per ogni passività, costo, perdita o danno conseguente alla mancata corrispondenza al vero o alla violazione di*



*una delle dichiarazioni e garanzie che fossero riferibili al periodo di gestione antecedente al trasferimento della quota, con una franchigia di € 200.000 e sino a un tetto massimo di responsabilità di € 1.000.000, da esercitarsi entro 12 mesi dalla data di esecuzione del contratto”.*

In data 9 febbraio 2009, trattandosi di Operazione “realizzata con parti correlate”, SSBT depositava presso Borsa Italiana S.p.A. il documento informativo ex artt. 71 e 71-bis, secondo la formulazione vigente *pro tempore*, del Regolamento Emittenti della Consob (doc. 24 att.).

Conclusa l’Operazione i ricavi della Newco subivano “un crollo di oltre il 350%”, riducendosi “da € 15.607.919, come registrati nel bilancio al 31/12/2008 di Waiting 4 S.p.A. (già RRD S.p.A.), a € 3.412.722, come registrati nel bilancio di RRD al 30/9/2009 (doc. 25 - 26)”.

Ancora “in occasione dell’elaborazione del bilancio al 30/9/2009 di RRD emergeva la necessità di apportare una svalutazione della partecipazione nella controllata RRD USA per € 1.500.000 dovuta a perdite durevoli di valore, nonché una svalutazione delle rimanenze per € 710.775 dovuta a obsolescenza (doc. 26)”. Quindi, nel marzo del 2013 emergeva, “alla luce delle dichiarazioni rese dal sig. Mazzara alla Procura della Repubblica di Milano (doc. 8 e 9),” la circostanza che “costi capitalizzati in RRD S.p.A. per un valore contabile al 31 dicembre 2007 di € 3.462.000 erano stati generati da operazioni inesistenti con società offshore” riconducibili allo stesso MAZZARA. Di tale circostanza venivano quindi informati i soci di SSBT all’assemblea del 31 ottobre 2013, nel corso della quale intervenivano gli ex consiglieri indipendenti BUIZZA e MARENA, richiamando la “frode subita dalla società, frode ordita da un suo amministratore in occultato conflitto di interessi, che non poteva essere conosciuta né conoscibile con mezzi diversi da quelli dell’Autorità Giudiziaria”.

1.1. In via principale SSBT contestava agli amministratori “la violazione del dovere di agire con la dovuta diligenza, per aver essi dato corso all’acquisizione di RRD a un prezzo (€ 19.585.000) trasmodante rispetto al suo valore effettivo, senza attendere che l’attività di due diligence fosse ultimata e, soprattutto, dopo che il rapporto tra RRD e H3G era cessato, quindi quando la fonte principale dei ricavi di RRD era ormai irrimediabilmente esaurita; e ciò, a dispetto: • della più volte sottolineata “importanza strategica dell’operazione” • del notevole valore economico della stessa; • del fatto che l’intera Operazione, a partire dagli atti preparatori, era realizzata tra parti correlate • del ruolo interessato del sig. Mazzara, dominus della venditrice, nel contempo divenuto amministratore delegato dell’acquirente; • del particolare settore nel quale era specializzata RRD (doc. 7); • delle



pesanti criticità evidenziate da PWC (doc. 6); • del fatto che la controllata RRD USA registrava perdite durevoli e le rimanenze erano obsolete, tanto da imporre una poderosa svalutazione della partecipazione già nel bilancio di RRD al 30/9/2009 da parte dei medesimi amministratori convenuti (doc. 24); • del fatto che la controllata Tivuitalia era stata acquistata nel contesto di un'operazione con parti correlate (la controllante Teletext) a un prezzo di € 8 milioni, trasmodante rispetto al valore di patrimonio netto (doc. 12 - 13), e poi conferita in RRD a quel medesimo valore”.

In particolare SSBT rimproverava agli amministratori di non avere:

- “atteso che le attività di due diligence fossero ultimate”;
- “verificato se le problematiche evidenziate da PWC nel maggio 2008, che avevano determinato la sospensione delle trattative con il gruppo Teletext (v. supra cap. II.4), fossero state superate (non essendo sufficiente in tal senso il mutamento meramente formale dello schema dell'Operazione), né hanno chiesto delucidazioni sugli aspetti più critici”;
- “verificato - vuoi direttamente, vuoi tramite un esperto terzo - la correttezza dei dati forniti dalla parte venditrice, né l'attendibilità del business plan RRD, anch'esso elaborato dalla parte venditrice;
- “consegnato al prof. Miglietta la Due Diligence PWC, al fine di renderlo edotto delle criticità rilevate dalla società di revisione e metterlo in condizione di verificarne l'attualità o l'avvenuto superamento e comunque l'impatto sul valore della partecipazione e quindi sul prezzo d'acquisto”, né “preteso che l'indagine del prof. Miglietta contemplasse una verifica dei dati messi a disposizione, in quanto elaborati unilateralmente dalla parte venditrice” ovvero comunque “che il prof. Miglietta valutasse la partecipazione RRD alla data più prossima al closing, accontentandosi di una stima al 30 settembre 2008.

Di converso, “nonostante la mancanza di tutte queste doverose informazioni e verifiche preliminari, hanno comunque deliberato e dato esecuzione all'Operazione RRD al prezzo di oltre € 19 milioni in data 26 gennaio 2009, dopo che la fonte pressoché esclusiva dei ricavi di RRD era ormai irrimediabilmente esaurita, stante la cessazione del rapporto con H3G”.

A sostegno di tali contestazioni SSBT allegava le seguenti circostanze:



- a)** *“il rapporto contrattuale con H3G rappresentava la fonte, diretta o indiretta, della quasi totalità dei ricavi di RRD S.p.A.; più precisamente: del 98% dei ricavi del 2006 e del 94% dei ricavi del 2007”*, come confermato dal *preliminary report* di PWC (doc. 6 att);
- b)** i contratti con H3G di *“avevano durata triennale (2006 - 2008), con scadenza 31 dicembre 2008, e non contemplavano l’ipotesi di rinnovo tacito”*;
- c)** *“il business, cui era funzionale la tecnologia DVB-H (vale a dire: la televisione sul telefonino), che rappresentava la ragion d’essere della collaborazione tra RRD S.p.A. e H3G, si è rivelato ben presto un flop, come è notorio (doc. 7)”*;
- d)** MAZZARA, *“dominus del gruppo Teletext, in quanto socio unico di Telpick S.A., a propria volta socio al 70,4% di Teletext”*, ha ammesso che quei contratti *“avrebbero dovuto essere rinegoziati ed alcuni di quei business non erano più profittevoli”* (doc. 8);
- e)** MAZZARA ha ricoperto la carica di presidente e amministratore delegato di RRD S.p.A. (controparte della trattativa) dalla sua costituzione sino al 30 ottobre 2008, *“quando è stato nominato amministratore delegato di SSBT”*;
- g)** la controllata RRD USA, partecipazione conferita nella Newco, *“era di fatto priva di contenuti commerciali, aveva registrato performance economiche negative sia nel 2007 (doc. 10), sia nel 2008 (doc. 11), e avrebbe continuato a produrre perdite anche negli anni successivi, tant’è vero che la relativa partecipazione è stata progressivamente svalutata nei bilanci di RRD”*;
- h)** l’altra controllata *“Tivuitalia aveva un valore di patrimonio netto enormemente inferiore al valore di conferimento di € 8 milioni (doc. 12 - 13)”* e ricavi *“generati quasi esclusivamente da parti correlate e, in particolare, per oltre l’80% da RRD S.p.A.”*;
- i)** SSBT ha finalizzato l’Operazione al prezzo di oltre € 19 milioni *“senza che le attività di due diligence, pur disposte, fossero state concluse”* e mediante uno schema (*“conferimento in una società nel frattempo costituita ad hoc di tutti gli asset di RRD S.p.A. e la successiva cessione dell’intero capitale sociale della newco a SSBT”*) consegnato in occasione della cooptazione di MAZZARA e *“funzionale al (maldestro) tentativo di contrapporre un documento (i.e. perizia ex art. 2465 c.c.) munito del crisma dell’asseverazione alla Due Diligence PWC costellata di rilievi critici di straordinaria rilevanza”*.



In punto di quantificazione del danno SSBT chiedeva il risarcimento della differenza tra il prezzo contrattuale e *“il valore effettivo della partecipazione RRD al tempo dell’acquisto (26 gennaio 2009)”*, precisando in comparsa conclusionale che la *“corretta valutazione del 100% del capitale di RRD è quella rappresentata nelle osservazioni del proprio CTP, cui si rinvia (al più: € 2.926.016)”*.

**1.2** In secondo luogo SSBT contestava ai convenuti (in subordine soltanto a MAZZARA) la violazione degli obblighi di cui all’art. 2391 c.c., per non avere *“riferito al CdA dei propri interessi nell’Operazione RRD e per non avere gli altri amministratori, di fronte a una situazione di opacità sulla figura del nuovo amministratore delegato, chiesto a costui chiarimenti su suoi eventuali interessi in conflitto ovvero insistito per approfondire (e completare) le verifiche sugli aspetti più delicati al fine di motivarne adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società”*, considerato anche *“oltre alla figura del sig. Mazzara di cui si è detto a p. 10 e 17, va ricordata la presenza nel CdA di SSBT di due amministratori della parte venditrice: Cimino e De Vecchi”*.

Al riguardo SSBT lamentava la violazione dell’obbligo di *disclosure* in capo ai consiglieri portatori di una situazione di conflitto di interesse, volto ad assicurare che le ragioni e la convenienza per la società dell’Operazione fossero adeguatamente motivate, *“a maggior ragione se - come nella fattispecie - l’esistenza di un interesse in potenziale conflitto con quello della società è nota a tutti e proprio per questo è stato costituito un apposito comitato nell’ambito del CdA”*. Infatti, osserva SSBT, *“i convenuti Cimino e De Vecchi erano nel contempo amministratori della parte venditrice e che il convenuto Mazzara: • aveva condotto le trattative con SSBT a partire dal 2007, in qualità di amministratore unico di Teletext; • aveva sottoscritto, quale rappresentante di Telpik S.A. (socio di maggioranza di Teletext), la lettera di intenti con SSBT del 15 aprile 2008; • aveva conferito, in qualità di presidente di RRD S.p.A., mandato al dott. Borghero per la revisione contabile delle immobilizzazioni immateriali di RRD S.p.A. poi conferite in RRD; • aveva conferito, in qualità di presidente di RRD S.p.A., mandato al dott. Marrazza per la stima dell’azienda di RRD S.p.A. ex art. 2465 c.c. in vista del conferimento”*.

**1.3** In ogni caso SSBT contestava a tutti i convenuti *“l’inadempimento all’obbligo di attivare la clausola contrattuale di indennizzo di fronte alla violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla venditrice alla luce della svalutazione della partecipazione RRD USA per € 1.500.000 e delle rimanenze per € 710.775”*.



Al riguardo SSBT esponeva che *“in occasione dell’elaborazione del bilancio al 30/9/2009 di RRD (dunque, entro il termine fissato dal contratto) gli stessi amministratori qui convenuti hanno accertato una minusvalenza della partecipazione RRD USA per perdite durevoli di valore, nonché un’obsolescenza delle rimanenze, e hanno quindi apportato svalutazioni delle rispettive voci per € 1.500.000 e per € 710.775 (doc. 26). Ciononostante, gli amministratori di SSBT non hanno chiesto alla venditrice il pagamento dell’indennizzo (né hanno dato conto di eventuali motivazioni, che giustificassero una decisione in tal senso). Sotto questo profilo, dunque, l’azione risarcitoria è fondata sia nell’an (rispondendo alla diligenza minima dell’amministratore pretendere il rispetto del contratto nell’interesse della società amministrata), sia nel quantum (dato che il contratto fissava i parametri quantitativi dell’indennizzo, ponendo una franchigia di € 200.000 e “un tetto massimo di responsabilità” di € 1.000.000).”*

**1.4** All’esito del deposito della relazione preliminare del c.t.u., SSBT formulava le seguenti osservazioni critiche alla perizia:

- *“il CTU aveva determinato il valore della partecipazione in RRD alle date del 31 agosto 2008, del 30 settembre 2008, e non alla data del 26 gennaio 2009”* indicata nel quesito;
- *“il CTU aveva derogato alle prescrizioni del G.I. in punto di documenti da esaminare”*, utilizzando un documento (la c.d. “Revisione Borghero”) non versato in atti, ai fini della valutazione delle immobilizzazioni immateriali in sede di applicazione del metodo patrimoniale, e omettendo l’esame di altri documenti regolarmente prodotti (es. Relazione Chiaruttini e bilanci delle controllate RRD USA e TIVUITALIA);
- *“il CTU aveva fatto pieno affidamento sulla veridicità delle informazioni ricavate dalla Relazione di Stima Marrazza, trattandosi di una relazione di stima asseverata”*, senza considerare i rilievi critici mossi a tale relazione;
- *“il CTU aveva fatto pieno affidamento sulla veridicità delle informazioni ricavate dal Parere Miglietta”*, benché quella relazione fosse fondata su *“business plan elaborato nel mese di dicembre 2008 dal management di RRD”*, documento *“che non è agli atti di causa, non fu esaminato dal prof. Miglietta e non era stato analizzato e verificato dal CTU”* e le cui risultanze sono state *“smentite dai risultati registrati nel bilancio/bilancio consolidato di SSBT al 30/9/2009”*;



- la perizia non tiene conto del fatto che *“il rapporto contrattuale con H3G costituiva la fonte, diretta o indiretta, della quasi totalità dei ricavi di RRD S.p.A. e che detto rapporto era cessato il 31 dicembre 2008”*;
- in sede di determinazione del valore dei c.d. *surplus assets* nell’ambito del metodo finanziario, la perizia tiene conto *“della valorizzazione delle partecipazioni in RRD USA e Tivuitalia, a dispetto della loro inattendibilità”*;
- *“il CTU aveva espresso la propria “preferenza per il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale, nonostante la mancanza di un business plan attendibile e verificato (nonché smentito dai risultati effettivi)”*;
- nell’applicazione del metodo dei “c.d. multipli di mercato nelle transazioni comparabili” *“il CTU aveva fatto riferimento a transazioni non comparabili con l’Operazione”*.

Per i suddetti motivi SSBT eccepiva la nullità ovvero l’inattendibilità della c.t.u., chiedendo in ogni caso la rinnovazione delle indagini peritali.

**2.1 BOMBELLI, SALERI E SPONCHIONI** concludevano per il rigetto nel merito delle domande avversarie.

Premesse alcune note sul contesto nel quale si collocherebbe la presente azione, i convenuti deducevano che i rilievi critici formulati nel *preliminary report* di PWC erano stati recepiti dal c.d.a., al punto da rinunciare ad acquisire la maggioranza del capitale di RRD s.p.a. e da mutare lo schema dell’Operazione, variata tanto nella forma quanto nella sostanza. Rilevavano poi come le contestazioni avversarie fossero costruite *a posteriori*, sulla base di circostanze non conoscibili al tempo di conclusione dell’Operazione.

Con riferimento al prezzo della partecipazione, sottolineavano che i valori riportati nella perizia *ex art.* 2465 c.c discendevano dall’applicazione del criterio del “costo di acquisto” e che le modalità di pagamento risultavano particolarmente vantaggiose, posto che le azioni di SSBT offerte quale corrispettivo parziale erano state valutate al prezzo medio ponderato di € 0,6, superiore alle quotazioni di mercato (€ 0,4 al giorno del *closing*). Allegavano inoltre che, nell’ambito di un procedimento di accertamento avviato nel settembre del 2013, l’Agenzia delle Entrate aveva stimato un valore del ramo d’azienda conferito nella Newco circa doppio rispetto a quello effettivamente pagato.



Con riguardo alla contestazione *sub* 1.3 rilevavano di essere cessati dalla carica il 26.1.2010, appena dodici giorni dopo l'approvazione del bilancio della Newco, non sussistendo dunque uno spazio di tempo sufficiente per l'attivazione della procedura di indennizzo prevista nel contratto.

**2.2** BARGAUAN eccepiva in via preliminare la prescrizione dell'azione di responsabilità, basata su fatti occorsi nel 2008, aderendo all'eccezione di estinzione del giudizio formulata da DE VECCHI. Nel merito concludeva per il rigetto delle domande, contestando la rilevanza strategica del rapporto con H3G e osservando che l'Operazione mirava piuttosto a sfruttare le sinergie tra le parti "*per creare una rete nazionale di trasmissione di proprietà*".

**2.3** DE VECCHI eccepiva in via preliminare l'estinzione per mancata tempestiva riassunzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 disp. att. c.p.c.

Nel merito chiedeva il rigetto delle domande avversarie in forza del principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestorie in sede giurisdizionale, rilevando come il c.d.a. avesse (i) costituito un comitato per lo studio della fattibilità, correttezza e convenienza dell'Operazione; (ii) commissionato una *fairness opinion* al Prof. Miglietta, il quale ha confermato la congruità del prezzo negoziato; (iii) depositato il documento informativo previsto dal Regolamento Emittenti della Consob in ipotesi di operazioni con parti correlate, (iv) agito sulla base degli esiti dell'attività di *due diligence*, ultimata con la sola eccezione di quella relativa ai profili fiscali.

Premesso di essersi astenuto in tutte le deliberazioni consiliari riguardanti l'Operazione, osservava come il *flop* della tecnologia DVB-H fosse emerso successivamente alla conclusione dell'Operazione e non fosse prevedibile all'epoca. Evidenziava che subito dopo l'Operazione i ricavi di SSBT avevano anzi registrato un costante aumento sino al 2011, a dimostrazione dei vantaggi economici conseguiti, confermati anche dal parere di congruità rilasciato da Banca Profilo nel novembre del 2012 (doc. 5 De Vecchi) nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto sulle azioni di SSBT lanciata da Monte Bianco s.r.l. In relazione al contratto con H3G osservava che il venir meno del rapporto di esclusiva avrebbe consentito di rifornire tutti gli operatori del settore.

Con riferimento alla quantificazione dei danni operata da SSBT, osservava come la perizia di parte (doc. 27 att.) non determinasse il valore al momento dell'acquisizione della Newco, bensì un conteggio dei danni basato su circostanze emerse soltanto tre anni dopo.



**2.4 BUIZZA E MARENA** concludevano per il rigetto nel merito delle domande avversarie, evidenziando il proprio ruolo di amministratori non esecutivi e indipendenti (MARENA cessato dalla carica il 26.1.2010, BUIZZA il 29.3.2012).

A livello generale allegavano che l'Operazione, portata a termine mediante la "*compensazione di crediti di dubbia esigibilità*" e il trasferimento di azioni proprie valorizzate a un prezzo "*superiore al valore reale*", era stata preceduta da adeguate analisi e fondata su un "*percorso procedurale istruttorio e assolutamente ineccepibile*", comprensivo dei seguenti passaggi:

- attività di *due diligence*, che non aveva rilevato criticità ostative, precisando che il *preliminary report* di PWC richiamato da controparte costituiva una "bozza", mentre la versione definitiva, resa in data 9 febbraio 2009 e relativa all'Operazione come effettivamente strutturata, confermava la "ragionevolezza" delle "*ipotesi di base adottate dalla Società per la redazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma al 30 settembre 2008*" e della relativa metodologia;
- *advisory* di primaria banca d'affari (Abaxbank);
- perizia del Prof. Miglietta sul valore della Newco, indicato in un *range* compreso tra 22 e 23 milioni di euro;
- relazione giurata *ex art. 2465 c.c.* del perito Marrazza;
- istituzione di un comitato costituito da tutti i consiglieri, "*ad eccezione dell'amministratore delegato e di due amministratori parti correlate*", che aveva dato parere favorevole all'Operazione, al pari del collegio sindacale.

In subordine svolgevano domanda di manleva nei confronti di MAZZARA, il quale avrebbe strutturato e proposto al consiglio l'Operazione, tacendo in ordine ai conflitti di interesse derivanti dalla sussistenza di fatture estere per operazioni inesistenti che "*concorrevano a formare redditi di capitale e utili extrabilancio*", di cui lo stesso MAZZARA è successivamente emerso quale "*reale percettore*" tramite la società schermo Telpick S.A.

**2.5 CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED**, compagnia terza chiamata in garanzia da tutti i convenuti costituiti, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore "*delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa del Tribunale di Milano*", trattandosi di società di diritto inglese.



Nel merito contestava l'operatività della polizza, che non copre i danni relativi a sinistri "*conseguenza diretta o indiretta di eventi già noti agli assicurati*" né i sinistri caratterizzati da dolo degli agenti, chiedendo in subordine di applicare il massimale di polizza e le relative franchigie.

**3.** Al fine di consentire la chiamata in causa di terzi la prima udienza è stata differita al giorno 24 settembre 2015. Dopo numerosi rinvii disposti al fine di rinnovare la notifica nei confronti del convenuto MAZZARA, residente negli Stati Uniti, il medesimo è stato infine dichiarato contumace all'udienza del 21 settembre 2017. Parimenti contumaci sono stati dichiarati i convenuti CIMINO ed ENDERLIN, nei confronti dei quali SSBT ha successivamente rinunciato agli atti in corso di causa, con conseguente estinzione del rapporto processuale.

A questo punto il g.i. ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e alla successiva udienza del 23 gennaio 2018, fissata per la discussione sulle istanze istruttorie, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, rinviando per il giuramento e la formulazione del quesito all'udienza del 30 maggio 2018.

Concluse le indagini del C.T.U., all'udienza del 17 aprile 2019, dopo ampia discussione in ordine alle risultanze peritali, il g.i. ha disposto la convocazione del C.T.U. per chiarimenti sulle questioni sollevate dal Fallimento attore. All'esito dell'udienza del 19 giugno 2019 il g.i, ritenuto opportuno investire il Collegio dell'intera causa, ivi incluse le questioni riguardanti la C.T.U. e le istanze di prova orale, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al giorno 13 febbraio 2020. All'esito di tale udienza il g.i. ha assegnato alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.

**4.** In primo luogo occorre esaminare le eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate dalle parti.

**4.1** Con riferimento alla questione di competenza "funzionale" posta dalla terza chiamata, questa Sezione ha già avuto modo di affermare (Trib. Brescia, ord. 16.2.2019) che "*in difetto di espressa previsione legislativa, la chiamata in garanzia di un soggetto avente personalità giuridica di diritto straniero non possa determinare l'incompetenza sopravvenuta del tribunale correttamente adito secondo i criteri di competenza di cui al d.lgs. 168/2003, né con riferimento alla causa di garanzia, ove la chiamata del terzo sia stata autorizzata dal giudice al fine di realizzare il simultaneus processus, né tantomeno in relazione alla causa principale, rispetto alla quale la società straniera non è neppure*



parte”. Alla luce di detto orientamento (conforme a Trib. Bologna, 7 marzo 2018) l’eccezione di incompetenza va dichiarata infondata.

**4.2.** L’eccezione di estinzione del giudizio, formulata dal convenuto De Vecchi e supportata da Bargauan, per mancata tempestiva riassunzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 disp. att. c.p.c., è infondata poiché la fattispecie dell’interruzione automatica prevista dall’art. 43, comma terzo, L.F. non è incompatibile con l’applicazione delle disposizioni generali di cui agli artt. 302 e 303 c.p.c., trattandosi di un’ipotesi speciale di interruzione comunque connessa alla perdita di capacità della parte colpita dall’evento (*cf.* Cass. N. 11760/2002). Nel caso in esame, come osservato da parte attrice in replica all’eccezione, risultando *“già fissata l’udienza del 29 settembre 2016, il Fallimento ha correttamente e tempestivamente proseguito il giudizio ex art. 302 c.p.c., costituendosi mediante comparsa ex artt. 166 e 167 c.p.c. depositata in data 27 gennaio 2016 (cioè entro il termine di tre mesi dal deposito della sentenza di fallimento del 23 novembre 2015)”*.

**4.3.** Non può essere ritenuta tardiva, sulla scorta dell’insegnamento delle S.U. 12310/2015, la domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di € 800.000,00 svolta dal Fallimento con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., atteso che la domanda in questione non è nuova, ma trae origine dalla medesima “vicenda sostanziale” dedotta in giudizio, ossia l’Operazione.

**4.4.** Parimenti infondata è l’eccezione di prescrizione formulata da BARGAUAN, alla luce della causa di sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. Ogni altra eccezione preliminare sollevata dalle parti in corso di causa e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni va considerata abbandonata.

**5.** Le domande attoree sono infondate nel merito.

**5.1** All’esito della causa non sono emersi elementi dai quali trarre la convinzione che l’organo di amministrazione abbia violato l’obbligo di “agire in modo informato” in sede di approvazione dell’Operazione. Al riguardo il Collegio ritiene opportuno precisare che, diversamente da quanto assunto da parte attrice, la c.t.u. non era stata disposta dal g.i. ai fini della quantificazione del danno (incerto nell’*an*), bensì al precipuo scopo di disporre di un quadro istruttorio il più possibile completo, tenuto conto della rilevanza e delle caratteristiche peculiari dell’Operazione.



Come messo in luce dalle difese di DE VECCHI e BUIZZA-MARENA, il processo decisionale che ha connotato l'Operazione si è rilevato privo di vizi tali da inficiare l'idoneità della scelta gestoria oggetto di contestazione, dovendosi anche considerare (la circostanza è pacifica tra le parti) come SSBT abbia rispettato tutte le disposizioni speciali applicabili, all'epoca dei fatti, alle società quotate in ipotesi di operazioni con parti correlate: in particolare, il documento informativo pubblicato ai sensi degli artt. 71 e 71-bis del Regolamento Emittenti della Consob illustra compiutamente i rischi sottesi all'operazione, gli effetti significativi e le prospettive della stessa, con l'ovvia conseguenza che se tali informazioni sono state rese disponibili, in data 9 febbraio 2009, agli investitori, le stesse dovevano presuntivamente essere note anche al c.d.a., che tale documento informativo aveva approvato.

Più in generale è incontestato che la scelta gestoria oggetto di contestazione sia stata preceduta da un'attività di *due diligence* legale, finanziaria e contabile completa (come emerge dai verbali consiliari, l'unica *due diligence* in corso di completamento era quella relativa ai profili fiscali, che rivestono una rilevanza marginale in questa vicenda, alla luce del tenore delle contestazioni mosse da SSBT) nonché dall'affidamento di plurimi incarichi di consulenza a professionisti esterni, fra i quali spicca la *fairness opinion* commissionata al Prof. Miglietta, che ha confermato la congruità del prezzo negoziato tra le parti, indicando un *range* di valori sostanzialmente in linea con quello successivamente individuato dal C.T.U.

La circostanza poi che il *preliminary report* di PWC (trasmesso in bozza) contenesse dei profili di attenzione, nessuno dei quali poteva peraltro essere assimilato a una condizione ostativa al perfezionamento dell'operazione (come inizialmente disegnata), lungi dal costituire un presupposto di responsabilità, conferma piuttosto il grado di diligenza impiegato dagli amministratori, dovendosi ritenere del tutto fisiologico che nell'ambito di una procedura di acquisizione rilevante emergano dei fattori potenzialmente critici. In tali situazioni la condotta dell'organo di amministrazione non può essere censurata per il sol fatto che esso non ha abbandonato l'operazione, ma semmai va valutata alla luce delle modalità con le quali sono stati gestiti i rischi emersi dalle analisi di *due diligence*, non potendosi dubitare, in quanto fatto notorio, che l'attività di impresa presenta rischi intrinseci che non possono essere del tutto azzerati e certi settori, come quelli ad elevata vocazione tecnologica (caratteristica che connotava l'attività di SSBT) risultano naturalmente più rischiosi (ma di riflesso potenzialmente più remunerativi) di altri.



Nel caso in esame i profili di attenzione segnalati da PWC non sono stati ignorati, come dimostra la pacifica interruzione delle trattative, seguita dalla diversa strutturazione dell'Operazione, ossia dal conferimento del ramo d'azienda nella Newco e dal successivo acquisto del 100% del capitale sociale della stessa, struttura giuridica che consentiva di mitigare quanto meno i rischi soggettivamente associati alla controparte RRD s.p.a. e alla sua storia aziendale. La circostanza che dette modalità di realizzazione dell'Operazione abbiano poi implicato la predisposizione di una perizia *ex art. 2465 c.c.* ("Perizia Marrazza") non può certo costituire motivo di rimprovero, trattandosi anzi di un ulteriore elemento informativo a disposizione dell'organo di amministrazione, idoneo a supportare la congruità del valore economico del ramo d'azienda concordato tra le parti.

Quanto alla imminente cessazione del rapporto commerciale con H3G, la circostanza era ben nota e, ad avviso del Collegio, rappresentava un rischio ponderato dall'organo di amministrazione, come emerso dalle difese di tutti i convenuti, i quali hanno insistito particolarmente sui vantaggi assicurati dall'Operazione, consistenti non già nel mantenimento dei contatti commerciali in essere, bensì nello sfruttamento delle sinergie tra le parti, in vista dell'espansione su nuovi mercati nazionali ed esteri, principalmente grazie alla tecnologia digitale, con l'obiettivo primario di disporre di una rete nazionale *proprietary* di trasmissione, offrendo ai clienti servizi integrati "chiavi in mano" nel settore della radiodiffusione televisiva: tale obiettivo è stato messo in luce anche dal c.t.u. (pag. 52 e ss.) sulla scorta dell'esame dei documenti versati in atti e, in particolare, del documento informativo citato.

In conclusione, anche a voler ritenere il principio della *business judgement rule* non pienamente applicabile all'Operazione, in quanto caratterizzata da situazioni di conflitto di interessi in capo ad alcuni amministratori, ritiene il Collegio che il c.d.a. abbia comunque adottato una serie di misure "rafforzate", procedurali e di *governance*, idonee a sterilizzare i rischi associati a tali conflitti di interessi, segnatamente l'affidamento a professionista indipendente di un incarico volto ad accertare la congruità (dal punto di vista dell'acquirente) del prezzo dell'Operazione, la costituzione di un comitato ristretto composto dai consiglieri disinteressati, il coinvolgimento del collegio sindacale e, infine, il mancato voto in consiglio da parte degli amministratori portatori di situazioni di conflitto.

Sulla scorta di tali presidi è possibile escludere che la situazione personale di MAZZARA abbia fornito un contributo causale determinante sull'esito delle valutazioni consiliari, potendosi piuttosto ritenere,



anche alla luce delle risultanze peritali, che l'Operazione sarebbe stata comunque approvata nei medesimi termini pure in assenza delle circostanze rappresentate da SSBT e che l'esito infausto dell'acquisizione debba essere ricondotto a cause di mercato (ad esempio il mancato decollo del *business* della "televisione sul telefonino"), non già alla negligenza dell'organo di amministrazione, la cui condotta è compatibile con l'assunzione consapevole un rischio imprenditoriale rientrando appieno nelle prerogative gestorie e strategiche dell'organo stesso.

**5.2.** La contestazione principale mossa ai convenuti, quella di aver acquistato RRD "a un prezzo (€ 19.585.000) *trasmontante rispetto al suo valore effettivo*", risulta in ogni caso contraddetta dalle risultanze della c.t.u., che ha concluso come, in applicazione di due su tre dei criteri comunemente utilizzati per la valutazione delle partecipazioni societarie, il corrispettivo concordato risultasse inferiore al valore congruo del 100% della Newco, mentre con l'applicazione del metodo patrimoniale il valore da attribuire a tale partecipazione era approssimativamente di 13 milioni di euro, con la precisazione che il metodo in concreto preferibile era ad avviso del c.t.u. quello finanziario, in base al quale era stato determinato un valore compreso tra un minimo di euro 22,4 milioni e un massimo di 24,8 milioni (la preferenza per il metodo finanziario poggia su argomentazioni razionali, aderenti alle peculiarità dell'Operazione e pienamente condivise dal Collegio).

Alla luce delle suesposte conclusioni peritali il Collegio ritiene utile premettere che in questa sede non avrebbe alcun senso logico, prima che giuridico, confrontare *tout court* i valori ricostruiti dal C.T.U. con il corrispettivo dell'Operazione e trarre da eventuali differenze la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale. In altre parole, anche ove il C.T.U. avesse espresso una preferenza per il metodo patrimoniale, da tale scelta il Collegio non avrebbe potuto derivare *sic et simpliciter* la sussistenza di un danno di circa 6 milioni di euro, innanzitutto perché si tratta di stime basate sulla disciplina aziendalistica, non su una scienza esatta; in secondo luogo, perché un qualsiasi bene può essere acquistato a un prezzo superiore al valore effettivo, in presenza di ragioni giustificatrici, senza che una responsabilità per *mala gestio* debba essere ricondotta alla violazione di un inesistente obbligo di concludere un affare "al prezzo esatto".

Nel caso in esame, a prescindere dal metodo valutativo adottato, la c.t.u. ha permesso di accertare l'infondatezza della contestazione mossa, atteso che il corrispettivo dell'Operazione non potrebbe in



ogni caso essere ritenuto “trasmodante” anche laddove il valore della Newco fosse ritenuto pari a 13 milioni di euro, in applicazione del metodo patrimoniale, trattandosi di differenze tollerabili alla luce della complessità dell’Operazione, delle caratteristiche del settore di riferimento e di tutte le altre circostanze in concreto esaminate dal Collegio. Di converso risulta estremamente significativa la divergenza tra il predetto valore di 13 milioni di euro, minimo stimato dalla c.t.u., e quello di circa 1,2 milioni prospettato nella perizia di parte (doc. 27 SSBT), su cui SSBT ce imposta la quantificazione del danno. Invero le conclusioni di tale perizia si basano un percorso argomentativo a tratti oscuro, la cui comprensione è resa più difficoltosa dall’assenza di deduzioni difensive al riguardo, posto che parte attrice si è limitata a richiamare la produzione documentale, senza illustrarne i contenuti. Del resto l’inattendibilità della perizia di parte, ai fini del presente giudizio, deriva dalla semplice constatazione dell’erroneo approccio su cui essa si fonda, nella misura in cui offre non già una stima del valore della partecipazione al tempo dell’acquisto, coerentemente con la natura delle contestazioni dedotte in giudizio, bensì una quantificazione dei danni in tesi sopportati da SSBT, includendovi l’effetto generato da circostanze desunte *ex post* non conoscibili dai contenuti, a tacer della considerazione per cui lo stesso c.t.p. di SSBT, in sede di contraddittorio tecnico, ha attribuito alla partecipazione un valore significativamente superiore a quello indicato nella perizia di parte (oltre il doppio).

Premesso quanto sopra a livello metodologico, la c.t.u. è stata aspramente contestata da SSBT, con obiezioni ora giuridico-procedurali ora di merito tecnico: al riguardo il Collegio si sofferma sulle prima categoria di obiezioni, mentre in relazione alle seconde richiama le risposte fornite dal c.t.u., condividendone presupposti, contenuti ed esiti.

Preliminarmente sul punto va rammentata la pronuncia di legittimità secondo la quale “*Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte* (Cassazione civile sez. I 21/11/2016 23637). Argomentando *a contrario* si ricava che laddove il C.T.U. abbia esaminato i rilievi mossi dai consulenti di parte e replicato puntualmente, come avvenuto nella fattispecie, accogliendo peraltro parte delle osservazioni dell’attrice, non sussiste in capo al Tribunale l’onere di motivazione sul punto, onere già compiutamente assolto dal perito.



Orbene, con riferimento all'eccezione di nullità della c.t.u. in quanto basata su documentazione (c.d. "Revisione Borghero") non versata in atti, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare (cfr. ord. 15.11.2018, conforme a Cass. 12921/2015) che rientra *"nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio"*. In particolare, al c.t.u. è consentito non soltanto *"acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine l'indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette"*, ma anche *"acquisire documenti non prodotti e che possano essere nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo qualora ne emerga l'indispensabilità all'accertamento di una situazione di comune interesse"*, nonché acquisire *"dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti"*, indicandone la fonte, con l'unico limite costituito dal divieto per il consulente di *"sostituirsi alla stessa parte, andando a ricercare aliunde i dati stessi che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova"*. Peraltro (Cass. 877/1982) il c.t.u. può estendere il proprio esame a documenti non acquisiti al processo, quando *"l'esistenza di questi risulti logicamente plausibile sulla base degli elementi forniti dalle parti o desumibili dalla stessa indagine tecnica"* e ancora *"Il consulente tecnico di ufficio può essere autorizzato, senza preventivo consenso delle parti, ad acquisire ed esaminare gli atti costituenti presupposto dei titoli contrattuali azionati in causa e di altri documenti depositati a cui le parti si sono continuamente riferite, sia esplicitamente che implicitamente, nelle loro deduzioni"* (Trib. Milano, 18.3.2015).

Rilevato che nel caso in esame si discute di un documento costituente un allegato (all. 5) a un atto pubblico (*"verbale di assemblea e conferimento di azienda"*, atto dell'1.12.2008, rep. 26589 e racc. 11847), liberamente consultabile mediante accesso a un pubblico registro, l'eccezione è infondata.

Parimenti infondato è il rilievo secondo cui il c.t.u. avrebbe omissso l'esame di documenti regolarmente prodotti e richiamati nel quesito, circostanza contraddetta dalle premesse metodologiche riportate in



apertura dell'elaborato nonché da vari passaggi della perizia in cui il c.t.u. fa riferimento proprio ai documenti di cui si contesta l'omesso esame (es. Relazione tecnica Chiaruttini, più volte citata).

Ad avviso del Collegio non emergono dunque situazioni tali da comportare una declaratoria di nullità della c.t.u., non essendo state riscontrate violazioni procedurali, irregolarità, o altre fattispecie lesive dell'integrità del contraddittorio tecnico ovvero del diritto di difesa dell'attrice.

Per il resto le censure alla perizia presentano carattere tecnico, risolvendosi in una diversa valutazione degli elementi presi in considerazione dal C.T.U., con riferimento alle quali il Collegio si limita a rilevare come la perizia sia frutto di indagini approfondite, svolte nel contraddittorio con i consulenti di parte, e presenti conclusioni chiare, adeguatamente motivate e basate (i) su un percorso argomentativo razionale, (ii) su dati oggettivi (laddove possibile) e, comunque, (iii) su assunzioni sempre ispirate dal criterio della massima prudenza, come di seguito precisato.

Tra le varie censure tecniche mosse alla c.t.u. l'unica sulla quale il Collegio ritiene opportuno soffermarsi riguarda la rilevanza, ai fini dell'applicazione del metodo finanziario, delle assunzioni contenute nella *fairness opinion* del Prof. Miglietta, con specifico riferimento all'utilizzo di un "*business plan elaborato nel mese di dicembre 2008 dal management di RRD*". Premesso, al riguardo, che le previsioni sui flussi di cassa rilevanti per le elaborazioni di cui al metodo finanziario si basano tipicamente sul documento programmatico denominato *business plan*, allorquando tale documento sia redatto dalla parte venditrice in concomitanza o in prossimità dell'Operazione, senza essere sottoposto ad autonoma verifica da parte dei consulenti della parte acquirente, come nel caso in esame, emergono potenziali profili di *moral hazard* che rendono *prima facie* non pretestuosa la contestazione di SSBT, considerato anche come le ipotesi del piano per il periodo 2009-2013 siano state presto "*mentite dai risultati registrati nel bilancio/bilancio consolidato di SSBT al 30/9/2009*".

Orbene il c.t.u., ben consapevole di tale profilo potenzialmente critico, ha sottoposto il *business plan* a un rigido *stress test*, apportando rettifiche in diminuzione fino al 40% sui flussi di cassa ivi previsti nello scenario peggiore (*cf.* pag. 43) e, in generale, assumendo ipotesi di base nettamente più prudenziali di quelle accolte nelle analisi dell'Operazione esaminate dal c.d.a., anche sotto il profilo del tasso di attualizzazione dei flussi monetari (pag. 44 e 45).



Il Collegio ritiene che tali cautele aggiuntive, consistenti in un ulteriore abbattimento, a scopo prudenziale, dei valori già calcolati secondo lo scenario più pessimistico, siano sufficienti a superare i profili di rischio derivanti dall'utilizzo di previsioni sui flussi di cassa redatte dalla parte venditrice durante la trattativa.

Non può essere trascurato, poi, come il c.t.u. abbia recepito, ove ritenuto necessario, le osservazioni critiche di SSBT, riducendo il valore della partecipazione, calcolato secondo il metodo patrimoniale, dagli iniziali euro 16 milioni ai definitivi 13 milioni circa, avuto riguardo (i) agli esiti dell'*impairment test* effettuato da professionista indipendente sulla partecipazione in RRD USA al 30.9.2009 e (ii) alla circostanza, emersa nel 2012, che “*costi capitalizzati in RRD S.p.A. per un valore contabile al 31 dicembre 2007 di € 3.462.000 erano stati generati da operazioni inesistenti con società offshore*”, operazioni fittizie architettate da MAZZARA a proprio vantaggio e in pregiudizio di RRD S.p.A..

Quanto alle ulteriori censure, le stesse sono state correttamente disattese, trattandosi sostanzialmente di contestazioni che discendono direttamente dai “limiti valutativi” dichiarati dallo stesso c.t.u. in apertura della perizia, limiti invero associati all'indisponibilità di taluni documenti (ad esempio il *business plan* di RRD) che era onere di SSBT produrre in giudizio, a supporto e migliore specificazione degli addebiti mossi ovvero in replica alle puntuali difese dei convenuti.

6. La seconda contestazione (par. 1.2) mossa a tutti i convenuti e, in subordine, soltanto a MAZZARA, discendente dalla pretesa violazione degli obblighi di cui all'art. 2391 c.c., è risultata parimenti infondata, per due ordini di ragioni.

In primo luogo deve osservarsi come all'esito del giudizio non sia chiaramente percepibile la tipologia di conflitti di interessi alla base dell'addebito. Se parte attrice si riferisce alle cariche di MAZZARA, CIMINO e DE VECCHI nella società venditrice, il richiamo all'art. 2391 c.c. non è pertinente, posto che le situazioni di conflitto in questione erano chiaramente note ai componenti dell'organo di amministrazione, come riconosce la stessa attrice, tant'è che l'Operazione è stata presentata al mercato come realizzata con parti correlate.

Come emerge dall'esame dei verbali delle sedute consiliari (doc. 14-19 SSBT), né MAZZARA né CIMINO né DE VECCHI hanno mai votato nel c.d.a. in merito all'Operazione, risultando esclusi (essi soltanto) dalla composizione del Comitato “*Operazione straordinaria RRD*”.



Peraltro il peso decisionale di MAZZARA nel capitale sociale di RRD s.p.a. (25%) e, a scalare, nel Gruppo Teletext, di cui era amministratore unico, indipendentemente dall'interposizione dello "schermo" lussemburghese Telpick S.A. negli assetti proprietari, era talmente evidente all'organo di amministrazione che per tutta la durata della trattativa SSBT aveva interloquuto direttamente con MAZZARA, nella sua pacifica veste di rappresentante della controparte, e la stessa cooptazione del medesimo del c.d.a. di SSBT, stigmatizzata da parte attrice, altro non costituiva che un passaggio funzionale al processo di integrazione tra le due realtà societarie, oramai prossimo al compimento. In altre parole ciò che SSBT contesta come oggetto della mancata *disclosure* rappresenta piuttosto l'unica *ratio* giustificatrice della investitura di MAZZARA e dell'attribuzione delle deleghe operative da parte del c.d.a., alla luce del ruolo dallo stesso rivestito nella controparte Gruppo Teletext e nello specifico settore di mercato, a elevato contenuto tecnologico, in cui SSBT si apprestava a fare ingresso con l'Operazione, mutando parzialmente le proprie strategie commerciali e, di conseguenza, anche l'assetto delle proprie figure apicali.

Se di converso parte attrice intende riferirsi alla situazione di conflitto di interessi associata ai fatti scoperti nel 2013, ossia alla frode fiscale che veniva posta in essere da MAZZARA ai danni di RRD S.p.A., mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, i cui proventi andavano a beneficio di entità riconducibili personalmente a MAZZARA, situazione di conflitto questa sì sconosciuta al c.d.a. che deliberò l'Operazione, come successivamente riconosciuto dai consiglieri BUIZZA e MARENA in assemblea, allora la contestazione si rivela infondata perché il danno lamentato in questo giudizio, pari alla differenza tra il corrispettivo dell'Operazione e il valore effettivo della Newco, risulta del tutto sconnesso sul piano logico e causale dalla condotta allegata, condotta che invero rappresenta una fattispecie di infedeltà patrimoniale astrattamente rilevante nel rapporto tra RRD S.p.A. e il suo amministratore, ma estranea al rapporto su cui si fonda la presente azione di responsabilità e agli specifici addebiti rivolti ai convenuti.

*Ad abundantiam* il Collegio osserva che la c.t.u., in sede di stima del valore della partecipazione con il metodo patrimoniale, ha già tenuto conto degli effetti delle circostanze sopra richiamate, indicando all'esito un valore minimo di 13 milioni di euro che, sulla scorta delle considerazioni suesposte, appare comunque in linea con il corrispettivo concordato dalle parti dell'Operazione.



7. Passando all'ultima contestazione mossa ai convenuti (par. 1.3), attinente alla mancata attivazione della clausola contrattuale di indennizzo previsto nel contratto di cessione della quota (doc. 2), a fronte della *“violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla venditrice alla luce della svalutazione della partecipazione RRD USA per € 1.500.000 e delle rimanenze per € 710.775”*, la domanda non può essere accolta in ragione del *deficit* assertivo che la connota.

Preliminarmente non sfugge al Collegio come sulla questione le parti non abbiano contraddetto in misura significativa, probabilmente in ragione del fatto che la relativa domanda è stata formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183, c. 6., n. 1 c.p.c. Pur dovendosi ritenere ammissibile la modifica della domanda, per le ragioni già indicate, nondimeno le circostanze allegare nella citazione e nella citata memoria di SSBT non sono sufficienti per consentire al Collegio uno scrutinio favorevole della pretesa, essendosi l'attrice limitata a dedurre, con riferimento agli eventi alla base della contestazione, che *“In occasione dell'elaborazione del bilancio al 30/9/2009 di RRD (dunque, entro il termine fissato dal contratto) gli stessi amministratori qui convenuti hanno accertato una minusvalenza della partecipazione RRD USA per perdite durevoli di valore, nonché un'obsolescenza delle rimanenze, e hanno quindi apportato svalutazioni delle rispettive voci per € 1.500.000 e per € 710.775”*, producendo quindi il bilancio della Newco al 30.9.2009 (doc. 26), senza ulteriori osservazioni o chiarimenti.

Il Collegio osserva in primo luogo che SSBT lamenta un pregiudizio da ricondurre alla categoria della *“perdita di chance”*: infatti il comportamento cui erano asseritamente tenuti gli amministratori, ossia l'attivazione della procedura precontenziosa prevista nel contratto di cessione (art. 5) non avrebbe potuto condurre con certezza al ristoro del pregiudizio subito, ma avrebbe potuto conferire alla società al più la *chance* di pervenire, in via amichevole o a esito di un giudizio arbitrale, a tale risultato. In altre parole, le valutazioni in punto di nesso eziologico impongono di ritenere sussistente il danno, conseguenza dell'omissione contestata come inadempimento, solo qualora l'applicazione di criteri probabilistici porti ad accertare che, in mancanza dell'omissione stessa, il risultato vittorioso sperato sarebbe stato ottenuto (*ex multis* Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010).

La prova della sussistenza del nesso eziologico e del danno è, come noto, a carico del soggetto danneggiato. Con riferimento alla *“consistenza”* della *chance*, su SSBT incombeva quindi l'onere di



provare la sussistenza di “*elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile*” (cfr, Cass. n. 15385/2011).

All'esito del giudizio non sono emersi elementi a sufficienti a fondare una concreta *chance* per SSBT di ottenere l'indennizzo in questione, tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- le perdite durevoli di valore della partecipata americana sono state iscritte in bilancio, come emerso in sede di c.t.u., esclusivamente in conseguenza di un *impairment test* non versato in atti e in merito al quale nulla deduce l'attrice;

- con riferimento alle rimanenze, la dichiarazione contrattuale relativa a “*normali condizioni di utilizzabilità*” non appare necessariamente incompatibile con uno stato di successiva (non meglio precisata) “*obsolescenza*”, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Considerato infine che le istanze istruttorie svolte dalla parte attrice non si soffermano su tali profili, rimasti inesplorati, concentrandosi su circostanze documentali ovvero irrilevanti e dovendo quindi essere respinte, la domanda in esame non può trovare accoglimento.

**8.** Alla luce delle superiori considerazioni le domande svolte da SSBT vanno rigettate nel merito, siccome infondate. Stante il rigetto delle domande attoree non occorre soffermarsi sulle domande formulate in via gradata dai convenuti e dalla terza chiamata.

**9.** La decisione sulle spese segue alla soccombenza di parte attrice.

Avuto riguardo al valore della lite, all'opera difensiva prestata e all'art. 6 del D.M. 55/2014, si ritiene congruo applicare progressivamente un incremento percentuale del 15% sui compensi medi spettanti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00, così via fino a giungere allo scaglione di riferimento della presente causa: ne consegue, previo arrotondamento, una liquidazione di euro 50.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da corrispondere in favore delle controparti costituite.

Parte attrice soccombente è infine tenuta, in forza del principio di causalità della lite, al rimborso delle spese, come sopra liquidate, in favore della compagnia assicurativa terza chiamata (cfr: Cass. 23552/2011) e a sopportare definitivamente i costi della c.t.u., liquidati con decreto del 16.7.2019.



**P. Q. M.**

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, disattesa e assorbita ogni altra domanda, istanza, anche istruttoria, ed eccezione:

rigetta, siccome infondate, le domande formulate dal Fallimento attore;

condanna il Fallimento Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A., a rifondere a ciascuna delle parti convenute a) Carlo Bombelli, Giovanni Saleri e Alessandro Sponchioni, in solido, (b) Michele Bargauan, c) Guido Arturo De Vecchi; d) Dante Daniele Buizza e Francescoarena in solido, nonché (e) alla terza chiamata CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED le spese di lite, liquidate in € 50.000,00= per compensi professionali, oltre spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;

pone definitivamente in capo al Fallimento attore i costi della c.t.u., come liquidati con decreto del 16.7.2019.

Brescia, 11.9.2020

Il giudice estensore  
LORENZO LENTINI

Il Presidente  
RAFFAELE DEL PORTO



